

**DELIBERAZIONE 8 APRILE 2025**

**153/2025/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA EMIX S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 312000375**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1335<sup>a</sup> riunione dell'8 aprile 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (nel seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/e/com);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2018, 560/2018/E/eel, recante "Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar nei confronti di e-distribuzione relativo alle pratiche T0713311 E T0715324" (di seguito: deliberazione 560/2018/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. Con reclamo presentato in data 31 maggio 2024 (prot. Autorità 39463 del 31 maggio 2024, nel seguito: reclamo), Emix S.r.l. (di seguito: reclamante o Emix) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, inerente alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 312000375;
2. con nota del 17 giugno 2024 (prot. 42805), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale del reclamo;
3. con note del 18 giugno 2024 (prot. Autorità 43278, 43282, 43405 e 43404 tutte del 20 giugno 2024 e prot. Autorità 43717 del 21 giugno 2024), Emix ha risposto alla richiesta di integrazione;
4. con nota del 24 giugno 2024 (prot. 44342), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con note del 10 luglio 2024 (prot. Autorità 49926 e 49927 entrambe del 20 luglio 2024), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva e relativi allegati;
6. con nota del 10 luglio 2024 (prot. 71507), l'Autorità ha chiesto ad Emix se - alla luce della suddetta memoria - confermava l'interesse al reclamo;
7. con nota del 18 ottobre 2024 (prot. Autorità 73683 del 19 ottobre 2024), il reclamante ha confermato l'interesse al reclamo;
8. con nota del 5 novembre 2024 (prot. 77157), l'Autorità ha convocato l'audizione delle parti;
9. con nota del 13 novembre 2024 (prot. 80064) è stato trasmesso alle parti il verbale della audizione svoltasi in pari data, nel corso della quale:  
le parti hanno chiesto all'Autorità una sospensione del procedimento per avviare nei successivi 60 giorni un confronto finalizzato a cercare una soluzione bonaria della controversia di reciproca soddisfazione;  
l'Autorità ha fatto presente che - in caso di comunicazione di mancato componimento bonario - sarebbe stata riconvocata una nuova audizione, finalizzata o a sciogliere eventuali punti ostativi al componimento bonario o al completo chiarimento del quadro istruttorio, da svolgersi in un giorno entro il 31 gennaio 2025;
10. in data 8 gennaio 2025 (prot. Autorità 961 dell'8 gennaio 2025), Emix ha trasmesso al gestore (ed in conoscenza all'Autorità) una proposta di accordo transattivo del reclamo;
11. con nota del 14 gennaio 2025 (prot. 2214), l'Autorità - rilevato che entro i richiesti 60 giorni di sospensione né il reclamante né il gestore avevano comunicato l'esito del suddetto confronto e facendo ciò presumere quanto meno che il confronto fosse ancora in atto - ha comunicato alle parti la proroga della suddetta sospensione del procedimento fino allo svolgimento di una nuova audizione - finalizzata o a sciogliere eventuali punti ostativi al componimento bonario o al completo chiarimento del quadro istruttorio - da svolgersi entro il 28 febbraio 2025;

12. con nota del 29 gennaio 2025 (prot. Autorità 6024 del 29 gennaio 2025), e-distribuzione ha dichiarato che - in considerazione del contenuto della proposta di accordo transattivo trasmessa dal reclamante in data 8 gennaio 2025 - non ravvisava la sussistenza di margini per addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, chiedendo, quindi, all'Autorità di pronunciarsi formalmente sul reclamo;
13. con nota del 31 gennaio 2025 (prot. 6389), l'Autorità ha convocato la prevista audizione delle parti per il 20 febbraio 2025;
14. con nota del 21 febbraio 2025 (prot. 12779), l'Autorità ha confermato alle parti lo spostamento della audizione (già anticipato per le vie brevi) al 27 febbraio 2025;
15. in data 27 febbraio 2025, si è svolta l'audizione delle parti al termine della quale è stato stabilito che le parti avrebbero precisato le proprie osservazioni - in relazione alla questione da ultimo venuta in considerazione nel corso della audizione stessa - con apposita comunicazione, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale della audizione, periodo per durante il quale il procedimento è stato ulteriormente sospeso;
16. in data 28 febbraio 2025 (prot. 14423), l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della suddetta audizione;
17. con nota del 6 marzo 2025 (prot. Autorità 15960 del 6 marzo 2025), il reclamante ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale di audizione del 27 febbraio 2025;
18. con nota del 18 marzo 2025 (prot. Autorità 18807 del 18 marzo 2025), il gestore ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni contenuta nel verbale di audizione del 27 febbraio 2025;
19. in data 25 marzo 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

20. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99;
  - l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);
  - l'articolo 9 comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
21. Rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:
  - l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), in base al quale il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di

- completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, lettere c) e j), per cui (tra l'altro) il preventivo per la connessione deve recare rispettivamente:
    - le opere strettamente necessarie alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
    - una specifica tecnica in cui siano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
  - l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata (tra l'altro) dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
  - l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui - a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete - il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
  - l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a trasmettere al gestore di rete (tra l'altro) la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione e la documentazione attestante il pagamento della quota del corrispettivo per la connessione che deve essere versata prima di inviare al gestore di rete la medesima comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
  - l'articolo 9, comma 9.3, secondo cui (tra l'altro) entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete;
  - l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;

- l'articolo 10, comma 10.4, il quale prevede che - nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione - il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- l'articolo 10, comma 10.6bis, secondo cui il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al citato comma 10.6, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al medesimo comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al medesimo comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;
- l'articolo 14, comma 14.4, per cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;
- l'articolo 40, comma 40.5, in base al quale - in relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023 - gli indennizzi automatici previsti dal medesimo TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **QUADRO FATTUALE:**

22. In data 25 febbraio 2022 Emix ha presentato al gestore la richiesta di connessione alla rete MT di un impianto di generazione da fonte solare con una potenza in immissione richiesta di 500 kW, da ubicarsi in via Manniroli, 14, Tortolì (NU);
23. in data 11 marzo 2022, e-distribuzione ha emesso il preventivo di connessione ID 312000375 con la relativa Specifica Tecnica (allegato C al preventivo);
24. in data 9 maggio 2022, il reclamante ha comunicato l'accettazione del preventivo, con impegno a curare anche l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete;
25. in data 13 giugno 2022, Emix ha trasmesso al gestore il Progetto Definitivo delle opere di rete, ai fini della relativa validazione;
26. in data 17 giugno 2022, il gestore ha comunicato al reclamante la validazione del suddetto progetto;
27. in data 2 settembre 2022, il reclamante ha inviato al gestore la dichiarazione di atto notorio attestante l'avvenuto avvio dell'iter autorizzativo;
28. in data 5 settembre 2022, e-distribuzione ha comunicato al reclamante la validazione del suddetto avvio;
29. in data 20 febbraio 2023, lo Sportello Unico Attività Produttive (nel seguito: SUAP) del Comune di Tortolì ha adottato l'atto autorizzativo dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete, avente prot. 0006602/2023 del 20/02/2023;
30. in data 24 febbraio 2023, Emix ha inviato al gestore dichiarazione di atto notorio attestante la fine dell'iter autorizzativo dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete, allegando il citato provvedimento SUAP del 20/02/2023;
31. in data 1° marzo 2023, il gestore ha comunicato al reclamante la validazione della suddetta dichiarazione di fine iter autorizzativo dell'impianto di produzione e dell'impianto di rete;
32. in data 12 aprile 2023, il reclamante ha chiesto alla Regione Sardegna lo spostamento della cabina utente;
33. in data 10 maggio 2023, Emix ha trasmesso al gestore la dichiarazione di atto notorio attestante la fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;
34. in data 12 maggio 2023, il reclamante ha inviato al gestore l'attestazione di avvenuto pagamento del saldo del corrispettivo di connessione indicato nel preventivo;
35. in data 15 maggio 2023, e-distribuzione ha comunicato al reclamante la validazione del pagamento del saldo;
36. sempre in data 15 maggio 2023, la Regione Sardegna ha comunicato al reclamante il consenso allo spostamento della cabina utente;
37. in data 23 maggio 2023, il gestore ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione inerente al fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;
38. nel mese di luglio 2023, il gestore ha effettuato un sopralluogo presso il luogo di ubicazione della cabina di consegna;
39. in data 1° settembre 2023, Emix ha inviato una seconda dichiarazione di atto notorio attestante la fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;

40. in data 5 settembre 2023, e-distribuzione ha inviato al reclamante una seconda richiesta di integrazione inerente al fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;
41. in data 6 settembre 2023, Emix ha inviato una terza dichiarazione di atto notorio attestante la fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;
42. sempre in data 6 settembre 2023, il gestore ha comunicato al reclamante la validazione della suddetta comunicazione di fine delle opere strettamente necessarie alla connessione;
43. in data 7 settembre 2023, il gestore ha avviato il cantiere per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione;
44. in data 2 ottobre 2023, e-distribuzione ha comunicato al reclamante la sospensione dei lavori, per la presenza di motivi ostativi alla messa in esercizio della cabina di consegna, con richiesta di spostamento e di collocazione della stessa di almeno due metri dal confine con il terreno di proprietà di terzi;
45. in data 29 novembre 2023, il reclamante ha avviato un nuovo iter autorizzativo per l'impianto di produzione e per l'impianto di rete, coinvolgendo anche l'ARPAS;
46. in data 26 marzo 2024, il SUAP del Comune di Tortoli ha adottato un nuovo provvedimento autorizzativo (prot. 0011875/2024 del 26/03/2024), contenente anche il parere dell'ARPAS;
47. in data 29 marzo 2024, Emix ha comunicato al gestore che l'ARPAS ha espresso parere favorevole (parte del citato provvedimento SUAP del 26 marzo 2024) per la collocazione della cabina nella sua posizione attuale, nonché di aver inserito l'armadio rack dentro la cabina in data 16 ottobre 2023 e di aver provveduto a chiudere l'anello di terra esterno sul lato est della cabina, chiedendo, quindi, la motivazione della mancata ripresa dei lavori;
48. in data 15 maggio 2024, il reclamante ha trasmesso al gestore il provvedimento autorizzativo SUAP (Prot. 0011875/2024 del 26/03/2024);
49. in data 3 giugno 2024 (poco dopo la presentazione del presente reclamo, avvenuta il 31 maggio 2024), Emix ha inviato al gestore la dichiarazione di atto notorio attestante il fine lavori impianto di produzione;
50. in data 3 giugno 2024, e-distribuzione ha trasmesso al reclamante la validazione della suddetta dichiarazione di fine lavori impianto di produzione;
51. in data 6 giugno 2024, il gestore ha confermato al reclamante la sospensione dei lavori, chiedendo nuovamente lo spostamento della cabina di consegna;
52. in data 21 giugno 2024 (poco dopo l'integrazione del reclamo avvenuta il 18 giugno 2024), il reclamante ha comunicato al gestore lo spostamento della cabina di consegna effettuato nella medesima data;
53. in data 28 giugno 2024, il gestore (poco dopo l'avvio del presente procedimento avvenuto il 24 giugno 2024), ha comunicato al reclamante il riavvio dei lavori, con richiesta di comunicare formalmente attraverso il portale produttore il fine opere realizzato con l'avvenuto spostamento e il completamento di tutte le opere a suo carico;
54. in data 28 giugno 2024, Emix ha comunicato tramite portale l'avvenuto spostamento della cabina di consegna;

55. in data 12 luglio 2024, il gestore ha ultimato la realizzazione dei lavori di connessione.
56. in data 8 agosto 2024 è stata attivata la connessione dell'impianto in parola con l'entrata in esercizio dello stesso.

**ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

57. Il reclamante ha lamentato la mancata realizzazione - ancora in atto al momento della presentazione del reclamo - delle opere di rete, che a suo dire avrebbero dovuto essere concluse *"...già dal 19 settembre 2023..."*, con un ritardo, quindi, che - al momento della presentazione del reclamo - ammontava *"...ad oltre 170 giorni lavorativi..."*;
58. in relazione alle due richieste di integrazione ricevute dal gestore sulle comunicazioni di fine opere necessarie alla connessione, in primo luogo, Emix dichiara che *"...la certificazione dell'impianto di terra è un documento che non è richiesto nè dal preventivo di connessione nè dal TICA nella fase di completamento delle opere strettamente necessarie, essendo, invece, un documento da consegnare prima dell'attivazione dell'impianto di produzione..."*;
59. per il reclamante, infatti, diversamente da quanto sostenuto dal gestore *"...la norma CEI 0-16 non prescrive la consegna di alcuna evidenza documentale attestante l'avvenuta realizzazione dell'impianto di terra contestualmente alla dichiarazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione". Nulla impediva a ED di verificare l'impianto di terra autonomamente per via strumentale o con uno scavo di ispezione..."*;
60. Emix espone anche che *"...In quanto al disposto normativo che a dire di ED la legittima a pretendere la certificazione dell'impianto di terra prima di dare il via alla costruzione delle opere di rete, il richiamo generico alla norma CEI 0-16 è fuori luogo, in quanto proprio la norma CEI 0-16 al capitolo "8.5.5.2 Verifiche" prevede che: "Prima dell'attivazione della connessione, l'Utente consegna al DSO copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore secondo quanto prescritto dalle vigenti normative. Tale dichiarazione può riferirsi all'intero impianto elettrico o essere limitata al solo impianto di terra sotteso all'impianto di rete presso l'utenza." Anche il generico richiamo alla "Guida ED alle connessioni, sezione E", smentisce la tesi di ED in quanto il capitolo "3.4.2 Verifiche dell'impianto di terra" prevede che: "... essendo il Cliente proprietario e responsabile dell'intero impianto di terra anche ai fini dell'esercizio e della conseguente manutenzione, prima della messa in servizio dell'impianto, il Cliente dovrà far effettuare la verifica dell'impianto di terra e consegnare ad e-distribuzione copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'installatore" Si veda anche l'Art. 10.7 del TICA..."*;
61. il reclamante fa, inoltre, presente che *"...il punto 12 del preventivo prevede le seguenti attività a carico del richiedente:  
comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella Specifica Tecnica;*

- documentazione attestante l'avvenuto pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione qualora non intendiate realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione...":*
62. Emix, quindi, ritiene non legittime le due richieste di integrazioni ricevute, ritenendo di aver già ottemperato - con l'invio della comunicazione del 10 maggio 2023 sia "...a quanto previsto dal citato punto 12 del preventivo...", sia "...a quanto richiesto dal citato punto 2..." della Specifica Tecnica, per cui contesta al gestore "...di non aver iniziato i lavori di realizzazione delle opere di rete in seguito alla nostra comunicazione del 10-5-2023...";
  63. in relazione, poi, alla questione della corretta posizione della cabina di consegna, il reclamante evidenzia di aver elaborato il progetto delle opere di rete e che lo stesso "...è stato approvato da e-distribuzione in data 17-6-2022...", nonché di aver presentato la domanda di autorizzazione al SUAPE di Tortolì per la realizzazione delle opere di rete e dell'impianto fotovoltaico e di aver ricevuto "...piena e regolare autorizzazione in data 20-2-2023 dal SUAPE di Tortolì, provvedimento DMRBRN50R04E441S-23082022-1419.520214 del 20.02.2023. In tale procedimento autorizzativo SUAPE, e-distribuzione ha espresso un assenso senza condizioni...";
  64. Emix evidenzia, inoltre, che il 10 maggio 2023 ha provveduto "...alla realizzazione delle opere di rete di nostra competenza (posa della cabina di consegna c, come da progetto validato da e-distribuzione e da tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi)...", mentre il 12 maggio 2023 ha "...versato il saldo del preventivo di connessione e comunicato a e-distribuzione tali circostanze mediante portale...";
  65. per il reclamante, quindi, la scadenza per la realizzazione delle opere di rete "...è di 90 giorni lavorativi a partire dal 12-5-2023, cioè il 19-9-2023...";
  66. di contro, Emix fa presente che a luglio 2023 il gestore ha effettuato un sopralluogo "...presso le cabine, e in tale occasione non viene sollevata alcuna obiezione...";
  67. il reclamante evidenzia, altresì, che "...Tre-quattro mesi dopo la posa della cabina... riceve insistenti telefonate...", nelle quali il gestore "...intima di spostare la cabina di consegna di 2 metri verso ovest, e di non poter attivare la cabina nella posizione in cui si trova...", chiedendo che "...queste pretese, illecite, ci vengano comunicate per via scritta. Nel frattempo, il 6-9-2023 l'impresa GE.IM inizia i lavori e posa solo il doppio tubo per la nuova linea MT nel giro di una settimana...";
  68. Emix, inoltre, espone di aver ricevuto dal gestore - in data 2 ottobre 2023 - una comunicazione scritta, nella quale "...viene chiesto di spostare la cabina di due metri (rispetto alla posizione in cui è stata realizzata nel Maggio 2023 conformemente al progetto approvato da e-distribuzione e conformemente al progetto autorizzato dal SUAPE di Tortolì). E-distribuzione riteneva che l'Arpas avrebbe dato parere negativo, invece noi ritenevamo che la posizione della cabina fosse lecita, e infatti Arpas esprimerà parere favorevole...";
  69. il reclamante ritiene che "...la nota del 2 ottobre 2023 non contiene una comunicazione di sospensione dei lavori...", facendo anche presente che "...Pur coscienti della lecita posizione della cabina, e in possesso di regolare

- autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto FV e opere di rete, abbiamo ripetuto la procedura autorizzativa tramite il SUAPE di Tortolì al fine di ottenere il parere Arpas. Il SUAPE di Tortolì ha convocato la conferenza di servizi per il 27-1-2024, riconvocando tutti gli enti, incluso ARPAS, e-distribuzione, Ufficio tecnico edilizia del comune, Ufficio energia provincia di Nuoro. L'elaborato grafico presentato in tale CDS è il seguente, ove si nota che la posizione della cabina di consegna "c" coincide con quella del progetto delle opere di rete validato da e-distribuzione...";*
70. a tal proposito, Emix precisa che *"...l'elemento documentale in base al quale ED ha validato - e gli enti competenti hanno autorizzato - il progetto di rete con la cabina di consegna sul confine è quello indicato a pagg. 4 e 5 del documento A2 "Elaborati tecnici e inquadramento territoriale" (prodotto con PEC del 18.6.2024, prot. Autorità 43278 del 20.6.2024), nonché il documento denominato "T02- Planimetria FV-loc. Zinnias (prodotto con PEC del 18.6.2024, prot. Autorità 43405 del 20.6.2024), quest'ultimo prodotto unicamente nella prima istanza al SUAP...";*
71. il reclamante aggiunge che *"...il progetto delle opere di rete con la cabina di consegna posizionata a filo del confine e la cabina utente non adiacente alla cabina di consegna presentato per l'autorizzazione al SUAP ha ricevuto parere favorevole da tutti gli enti coinvolti, incluso ED, nella conferenza di servizi del 7.2.2023, ARPAS, e il SUAPE ha provveduto ad autorizzare, per la seconda volta, l'impianto in data 26-3-2024. Provvedimento 04055800926-29112023-1447.690499 del 26.03.2024, che viene comunicato a tutti gli enti coinvolti...";*
72. Emix espone anche che *"...Non osservando la ripresa dei lavori delle opere di rete abbiamo chiesto spiegazioni (PEC del 29-3-2024). In una visita presso l'impresa GE.IM. Srl a Lanusei a Maggio 2024 ci viene comunicato che il lavoro è sospeso da parte di e-distribuzione..."* e che il gestore - interpellato al telefono sempre a maggio 2024 - ha comunicato che *"...la cabina va comunque spostata di due metri, senza però riuscire a fornire puntuale riferimento alle norme che impongano tale obbligo...";*
73. il reclamante si chiede *"...perché questa necessità non sia stata mai evidenziata durante l'approvazione del progetto delle opere di rete, e nemmeno durante le due conferenze di servizi SUAPE di fine gennaio 2024 a cui e-distribuzione ha partecipato. Viene da pensare che vi siano motivi che vanno oltre la legge, o la scarsa conoscenza della normativa, che spingono il sign Gabriele Vargiu e ing Cattaneo Stefano di e-distribuzione ad ostacolare l'entrata in funzione del nostro impianto fotovoltaico...";*
74. inoltre, Emix fa presente che *"...la guida Enel "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" prevede che:*
- pag 11: *"Per Cabine Secondarie di sola consegna MT la Dpa da considerare è quella della linea MT entrante/uscente; "*
  - pag 5: *Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio*

- 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto ad esclusione di: ...linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica (interrate o aeree - Figura 1); in quanto le relative fasce di rispetto hanno un'ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i.
- □ *parere ARPAS: Per le linee MT in cavo cordato sia interrato che aereo non occorre prescrivere una Distanza di Prima Approssimazione perché, il rispetto della normativa tecnica in vigore, DM 16.01.1991 e DM 21.3.1988 n. 449 e s.m.i., garantisce anche il conseguimento dell'obiettivo di qualità prescritto dal DPCM 08/07/2003 Pertanto la connessione MT poteva essere attivata entro i tempi stabiliti dal TICA, a prescindere dalla questione della DPA (che riguarda i campi magnetici prodotti dalla corrente secondaria di un trasformatore MT/BT, non necessario nella cabina di consegna "c" ai fini dell'attivazione dell'impianto fotovoltaico)...";*
  - 75. *Emix ritiene che il gestore aveva l'obbligo di realizzare le "...opere di rete in tempi celeri secondo il progetto autorizzato dal SUAPE"...", invece lo stesso "...ha rifiutato di realizzare le opere di connessione, nonostante la cabina fosse stata installata nel punto previsto dal "progetto delle opere di rete" validato da e-distribuzione, e poi autorizzato dal SUAPE (autorizzazione che è stata ottenuta a valle del parere favorevole ricevuto da tutti gli enti coinvolti, fra cui Ufficio urbanistica, ARPAS ed edistribuzione stessa)...";*
  - 76. *a detta del reclamante, il gestore "...ritenendo illecita la posizione della cabina avrebbe dovuto esprimersi nei tempi e modi stabiliti dalla legge (dlgs 28 del 3 marzo 2011, e direttiva SUAPE della Regione Sardegna) e cioè all'interno del procedimento unico SUAPE, oppure a posteriori verso il SUAPE e l'ARPAS per l'eventuale sospensione del titolo autorizzativo. Invece, e-distribuzione, in violazione del TICA e del titolo autorizzativo SUAPE, ha preteso da Emix Srl lo spostamento della cabina di consegna che era già stata realizzata, per metterla in una nuova posizione, diversa da quella autorizzata dal procedimento SUAPE. Emix Srl è stata illecitamente ricattata e danneggiata da e-distribuzione, la quale ha negato la connessione dell'impianto fotovoltaico fino allo spostamento della cabina (in una posizione priva di autorizzazione), e ha addossato a Emix Srl il costo e i rischi di spostamento di detto manufatto cabina...";*
  - 77. *in ogni caso, per Emix "...la connessione MT poteva essere attivata entro i tempi stabiliti dal TICA, a prescindere dalla questione della DPA (che riguarda i campi magnetici prodotti dalla corrente secondaria di un trasformatore MT/BT, non necessario nella cabina di consegna "c" ai fini dell'attivazione dell'impianto fotovoltaico)...";*
  - 78. *al proposito il reclamante precisa che:*
    - *nella cabina di consegna "...non è mai stato installato un trasformatore MT/BT e che i collegamenti MT sono realizzati con cavi interrati cordati ad elica (Elaborato A4 – Standard costruttivi, scheda DC4385). In questa configurazione impiantistica, la DPA è pari a zero, come stabilito dal decreto 29 Maggio 2008 e secondo le "Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM*

- 29.05.08 - *Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche*”, redatte da E-distribuzione.
- poiché per la connessione non è stato necessario installare un trasformatore MT/BT, l’obbligo di installazione di una cabina di consegna predisposta per l’inserimento di un trasformatore MT/BT è “...*stato imposto...per far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti / aumenti di potenza...*”;
  - detto obbligo, quindi, non è “...*giustificato da necessità tecniche legate alla connessione del proprio impianto fotovoltaico...*”;
  - tra le opzioni di cabina descritte in dettaglio nella Specifica Tecnica, la cabina “*Cliente Rid*” sarebbe stata sufficiente per la connessione dell’impianto fotovoltaico, mentre il gestore “...*ha imposto di installare la cabina tipo “Cliente”, più lunga e costosa, in quanto predisposta per l’installazione di un trasformatore MT/BT da 630 kVA, sebbene tale trasformatore non fosse necessario...*”;
  - Emix non ritiene conforme al principio di “*minimo tecnico*” l’aver dovuto subire “...*il costo di opere e apparecchiature non necessarie alla connessione MT del nostro impianto fotovoltaico, bensì propedeutiche a “far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti”, come dichiarato esplicitamente nell’allegato C al preventivo...*”, così come non ritiene corretto di aver avuto “...*l’onere di ottenere le autorizzazioni all’esercizio di un trasformatore MT/BT da 630 kVA all’interno della cabina di consegna, trasformatore che non é mai stato installato e che non é pertinente alle opere di rete necessarie per la connessione MT...*”;
79. in conclusione, con il reclamo Emix ha chiesto che sia accertata la legittimità della iniziale ubicazione della cabina di consegna in aderenza al confine e che il termine per la realizzazione dei lavori è scaduto in data 19 settembre 2023 (*id est* 90 giorni lavorativi dal 12 maggio 2023), con conseguente ritardo imputabile al gestore e, quindi (al momento della presentazione dello stesso), di:
- “... *imporre a e-distribuzione la realizzazione delle opere di rete in tempi celeri...*”;
  - “...*sanzionare il comportamento di e-distribuzione ai sensi del DLGS 387/2003...*”
  - “...*risarcire Emix Srl a spese di e-distribuzione S.p.A., di mancati ricavi per 70.000 € derivanti dalla mancata entrata in funzione dell’impianto fotovoltaico a partire dal 19-9-2023...*”
  - “...*risarcire Startak Aps e Emix Srl a spese di e-distribuzione, per tutti i costi aggiuntivi legati alla vicenda, per 25.000 €...*”.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

80. In primo luogo, e-distribuzione fa presente che al punto 12 “*Condizioni per la realizzazione opere per la connessione*” del preventivo, è specificatamente previsto che “...*per consentire al gestore di avviare la realizzazione delle opere di connessione di propria competenza è necessario che, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni previste dal preventivo di connessione, siano inviate con le modalità sopra indicate:*

- a. comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella Specifica Tecnica;*
- b. documentazione attestante l'avvenuto pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione qualora non si intenda realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione...";*
81. il gestore fa poi presente che le dichiarazioni di atto notorio datate 10 maggio 2023 e 1° settembre 2023 - attestanti la fine delle opere strettamente necessarie alla connessione a carico del richiedente indicate nella specifica tecnica - sono state oggetto di richiesta di integrazione "...per le motivazioni dettagliate rispettivamente nella missiva prot. ED-P4428433 (inviata il 23 maggio 2023) e prot. ED-P4428433 (inviata il 5 settembre 2023)...";
82. e-distribuzione ritiene di aver legittimamente inviato le suddette richieste integrative, in quanto nella Specifica Tecnica "...allegata al preventivo di connessione - al punto 2 attività a cura del richiedente (pag. 36 del preventivo) - è indicato che la realizzazione del fabbricato cabina debba essere conforme a quanto dal combinato disposto della norma CEI 0-16 e della Guida ED alle connessioni alla rete di ED, sez. E...";
83. il gestore conferma, quindi, che "...la richiesta di certificazione dei valori di resistenza dell'impianto di terra - ed implicitamente dell'avvenuta realizzazione dell'impianto di terra stesso - sopra citata attiene alla fase dell'iter di connessione in cui sono state inviate le relative richieste di integrazione sopra citate...";
84. e-distribuzione precisa, altresì, che "...gli allegati alle dichiarazioni di fine opere - trasmesse da Emix il 10 maggio ed il 6 settembre 2023 - non contenevano evidenze documentali attestanti l'avvenuta e corretta realizzazione dell'impianto di terra da parte del produttore, come prescritto da normativa CEI 0-16...": al proposito il gestore richiama quanto "...espressamente previsto ai paragrafi 8.5.5.1 e 8.5.5.2 della richiamata CEI 0-16...";
85. il gestore precisa, inoltre, che "...al citato punto 2 della ST sono previsti 2 adempimenti in relazione alla realizzazione del fabbricato cabina (con relative crocette), di cui il primo legato ai requisiti costruttivi del fabbricato (allegato C) ed il secondo afferente ai requisiti elettrici che tale fabbricato deve rispettare...";
86. e-distribuzione, sempre in relazione alla "...comunicazione di fine opere strettamente necessarie resa dal produttore in data 10/05/2023 e successivamente oggetto di richiesta di integrazione da parte della scrivente il 23/05/2023, con particolare riferimento al sopralluogo di luglio 2023 citato nel verbale Prot. AR-PR-2025-00014423, precisa che tale attività non era programmata né prevista in tale fase dell'iter di connessione, in quanto non era stata ancora resa una nuova dichiarazione di fine opere da parte del reclamante. Il tecnico ED, trovandosi in loco per lo svolgimento di altre attività precedentemente programmate su siti posti in prossimità di quello ove insiste l'infrastruttura in questione, effettuava un sopralluogo preventivo ed informale (da qui l'impossibilità di risalire con certezza la data del sopralluogo medesimo) con il solo intento di verificare lo stato di avanzamento dei lavori a carico del produttore. In tale circostanza, non avendo a disposizione né una nuova dichiarazione di fine opere strettamente necessarie da

- parte del produttore né la documentazione relativa all'iter autorizzativo delle opere di rete, il tecnico di ED non era nelle condizioni di appurare se la cabina avesse o meno rispettato le distanze dal confine né, evidentemente, avrebbe potuto effettuare specifiche contestazioni al riguardo...";*
87. in relazione alla questione della corretta posizione della cabina di consegna, il gestore evidenzia che il reclamante - in materia di procedimenti autorizzativi - con l'accettazione del preventivo ha assunto l'impegno (tra l'altro) di *"...curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione, compresi gli eventuali interventi sulla RTN, per l'ottenimento di ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse...";*
88. a seguito di ciò, il gestore fa presente di aver ricevuto dal reclamante *"...il Progetto Definitivo delle opere di rete, ai fini delle analisi e della positiva validazione ed approvazione, corredato dei seguenti allegati:*
- a. "Tavola A2" (Allegato 5) - contenente le planimetrie in scala 1/1000 dalle quali si evince che la cabina di consegna verrà realizzata in posizione non aderente ai confini del lotto adiacente, lotto nella titolarità/disponibilità di soggetti terzi;*
  - b. "Tavola A3 - Particolari costruttivi cabina di consegna" - in cui vengono rappresentate le fasce di rispetto di almeno 2 metri dal filo fabbricato;*
  - c. "Tavola A5 - Studio compatibilità campi elettromagnetici" (Allegato 6) - in cui viene dettagliato il calcolo delle fasce di rispetto indicate nell'elaborato citato al punto precedente...";*
89. e-distribuzione sottolinea di aver proceduto in data 17 giugno 2022 alla validazione del progetto definitivo - inviando al reclamante specifica conferma - proprio *"...Sulla scorta della documentazione presentata, dalla quale emergeva il rispetto del vincolo esplicitato nella specifica tecnica allegata al preventivo che prevede: "... che attorno alle cabine di tipo 1), 2) dovrà essere comunque presente una fascia di terreno di circa 2 metri, mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e/o impedimento funzionale all'esercizio dell'impianto...";*
90. per il gestore, quindi, *"...Indipendentemente dal rispetto delle DPA (Distanze di Prima Approssimazione), si conferma che la connessione MT non poteva essere attivata a causa del posizionamento originario della cabina di consegna, ubicata dal produttore ad una distanza ravvicinata (di circa 30 cm) al muro perimetrale di confine con una proprietà di terzi. Tale collocazione della cabina di consegna non era conforme a quanto espressamente previsto nell'Allegato C della Specifica Tecnica allegata al preventivo...";*
91. e-distribuzione dichiara anche che *"...in data 07/09/2023, sulla scorta di quanto asserito dal richiedente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa appaltatrice incaricata avviava prontamente il cantiere per la realizzazione delle opere di rete necessarie alla connessione dell'impianto di produzione in argomento...";*
92. tuttavia, prosegue il gestore *"...Solo in data 02/10/2023, a valle della realizzazione del cavidotto interrato, l'impresa esecutrice rilevava che l'ubicazione della cabina*

- di consegna non era conforme al progetto autorizzato da ED in quanto posizionata in aderenza ai confini con altri lotti, di proprietà di soggetti terzi, facendo così venire meno il rispetto delle fasce DPA (Distanza di Prima Approssimazione) intorno alla cabina, pari a 2 metri dalle pareti dell'edificio prefabbricato, al fine di garantire la sicurezza rispetto i campi elettromagnetici...";*
93. ed il gestore aggiunge che *"...di ciò il richiedente veniva immediatamente informato in pari data, tramite l'invio della missiva Prot.ED-02-10-2023-P5201450..."*, ritenendo, inoltre, che *"...la sospensione dei lavori si desuma chiaramente ed in maniera esplicita dal contenuto della citata nota del 2 ottobre 2023..."* dove (tra l'altro) si legge testualmente che *"...la cabina di consegna MT di cui all'oggetto allo stato attuale non potrà essere messa in esercizio per i seguenti motivi: così come è stata posizionata non garantisce il rispetto delle DPA come prescritto dall'ARPAS, che dovrebbe essere sempre coinvolta quando si posano cabine elettriche e che dà la sua approvazione a condizione che vengano garantiti i 2 metri di DPA intorno al perimetro della cabina. Per questo motivo è necessario che la cabina venga arretrata di 2 metri all'interno dei terreni di vostra competenza rispetto ai confini delle altre proprietà..."*;
94. il gestore ritiene, quindi, che *"...i tempi di realizzazione delle ore di rete debbano ritenersi sospesi dal 02/10/2023 - data di invio comunicazione Prot.ED-02-10-2023-P5201450..."* fino al 21 giugno 2024, data in cui il produttore ha comunicato l'avvenuto spostamento della cabina;
95. il gestore, poi, conferma *"...ai fini dell'efficacia sospensiva del tempo di realizzazione dei lavori tutto il contenuto della comunicazione inviata il 2 ottobre 2023..."*, quindi anche la parte della stessa con cui si comunicava che *"...la cabina di consegna MT di cui all'oggetto allo stato attuale non potrà essere messa in esercizio per i seguenti motivi:*  
*...□ l'allestimento interno della cabina di consegna previsto dalla DG2061 (pag. 34p.4.13.3), risulta carente in quanto manca il quadro rack;*  
*□ non risulta sia stato realizzato l'anello esterno previsto per l'impianto di terra intorno alla cabina..."*;
96. infine, il gestore fa presente che *"...sebbene al momento della connessione dell'impianto di produzione la cabina di consegna non fosse dotata di un trasformatore, l'evoluzione della rete elettrica e dei suoi possibili assetti non possono escludere la necessità di tale installazione in futuro. Per questo motivo, le prescrizioni contenute nel preventivo e nella specifica tecnica allegata rimandano al rispetto delle norme CEI di riferimento, al fine di garantire la conformità dell'impianto alle disposizioni tecniche e di sicurezza applicabili. A tal proposito, oltre al parere dell'ARPAS contenuto nel provvedimento SUAP Prot. 0011875/2024 del 26/03/2024, si ritiene opportuno richiamare anche il DM 29 maggio 2008, che prevede: per Cabine Secondarie di sola consegna MT la DPA da considerare è quella della linea MT entrante/uscente; qualora sia presente anche un trasformatore e la cabina sia assimilabile ad una "box", la DPA va calcolata con la formula di cui sopra (§ 5.2.1. dell'Allegato al D.M. 29 maggio 2008) Nel caso di più cavi per ciascuna fase in uscita dal trasformatore va*

*considerato il cavo unipolare di diametro maggiore. Il §5.2.1 dell'Allegato al DM 29 maggio 2008 riporta una tabella con le DPA da applicare su cabine con diversi valori del diametro cavi e potenza trasformatore. Nel caso di progettazione di cabine secondarie adiacenti a locali tutelati che rientrerebbero all'interno della DPA prevista nello specifico caso, il rispetto dell'obiettivo di qualità all'interno dei locali suddetti può essere garantito con l'adozione di misure tecniche (schermatura cabina, disposizione apparecchiature elettriche e cavi), a prescindere dalla distanza esistente tra le pareti CS e locali tutelati. Come prescritto all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 i proprietari/gestori provvedono a comunicare non solo l'ampiezza delle fasce di rispetto, ma anche i dati per il calcolo delle stesse ai fini delle verifiche delle autorità competenti, trasmessi mediante relazione contenente i dati caratteristici delle linee o cabine e le relative DPA, come riportati negli allegati A e B della presente Istruzione, rispettivamente per linee AT/Cabine Primarie e per linee MT/Cabine Secondarie" ...";*

97. per tutto quanto sopra, il gestore ritiene legittima la propria condotta "...assunta, nel rispetto degli adempimenti, dei doveri di informativa e delle tempistiche previste dal TICA...".

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO:**

98. Il *thema decidendum* della presente controversia verte sullo stabilire:
- se ed in che termini - a seguito del ricevimento della comunicazione di fine opere strettamente necessarie in data 10 maggio 2023 - e della comunicazione del saldo del corrispettivo di connessione in data 12 maggio 2023 - è iniziato a decorrere il tempo per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di rete da parte del gestore;
  - se sia illegittimo il mancato avvio dei lavori di realizzazione delle opere di rete da parte del gestore alla data di presentazione del reclamo, a causa della posizione della cabina di consegna;
  - l'eventuale sussistenza del diritto all'indennizzo automatico a favore del reclamante, ai sensi del TICA;
99. prima di addentrarsi nel merito della decisione, giova evidenziare in termini generali che - in base all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 79/99 - le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche, nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;
100. pertanto, il gestore di rete - in qualità di soggetto concessionario del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica - ha l'obbligo di connessione di terzi in funzione delle condizioni di rete e della disciplina contenuta nel TICA;
101. tale testo regolatorio (tra l'altro) contiene - come più volte ribadito dalla Giustizia Amministrativa (da ultimo sentenze n. 298/2023 e 1262/2022 del TAR Lombardia) - norme sui termini di attivazione delle connessioni, la cui "...ratio risiede nella esigenza di incentivare i gestori di rete al rispetto delle tempistiche di erogazione

- del servizio...talché necessitata si appalesa la fissazione ex ante di regole chiare e certe circa la effettiva latitudine dei correlati obblighi, garantendo in tal guisa, ed in definitiva, la certezza e la prevedibilità del quadro normativo e la tutela dell'affidamento di essi gestori...E' dunque ragionevole interpretare le disposizioni in esame come costituenti il frutto di una scelta regolatoria che - nel bilanciamento degli interessi in gioco - ha reputato di assegnare preminenza a quello afferente alla certezza, alla prevedibilità ed alla calcolabilità per il gestore di rete delle conseguenze giuridiche rivenienti dalle proprie azioni o omissioni...";*
- 102.in sintesi, il gestore ha l'obbligo di eseguire gli adempimenti previsti dal TICA nel tempo per essi stabilito, risultando l'esecuzione degli stessi oltre detto termine non un comportamento consentito, pur se (talvolta) indennizzato, bensì un inadempimento contrattuale, oltre che della regolazione;
- 103.e nella stragrande maggioranza degli adempimenti a carico del gestore, il TICA prevede espressamente il termine temporale entro il quale gli stessi devono essere svolti;
- 104.tuttavia, anche nelle residuali casistiche in cui non sia previsto un termine specifico entro cui l'adempimento deve essere svolto, il relativo tempo di svolgimento non è comunque rimesso alla libera determinazione del gestore di rete;
- 105.infatti, al di là delle specifiche previsioni in cui il TICA indica che uno specifico adempimento deve essere svolto tempestivamente, deve considerarsi la valenza generale dell'articolo 14, comma 14.4 del TICA, il quale impone al gestore di comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;
- 106.in sintesi, la suddetta disposizione prevede che - affinché le cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi giustifichino un ritardo del gestore e, quindi, comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico - non solo devono verificarsi, ma debbono essere anche comunicate e ciò debba avvenire in modo tempestivo;
- 107.e il principio di tempestività è applicabile ad ogni adempimento che incida sui tempi che il gestore è tenuto ad eseguire al fine di garantire il rispetto di uno standard prestazionale;
- 108.se è vero che detto principio non coincide con un numero di giorni predefinito *una tantum*, è pur vero che - non solo in considerazione del significato semantico del termine stesso. ma anche del dovere di diligenza professionale e del generale principio di buona fede e correttezza - la tempestività impone necessariamente un onere di prossimità temporale;
- 109.pertanto, la presenza o l'insorgenza di una causa che incide sul decorso del tempo a disposizione del gestore per eseguire un adempimento - e quindi sulla erogazione dell'indennizzo automatico ove previsto - deve essere comunicata a ridosso del momento in cui la stessa causa è conosciuta o comunque conoscibile tramite la dovuta attività di verifica, in base alle circostanze specifiche;

110. orbene, tra le cause imputabili al richiedente che escludono l'erogazione dell'indennizzo automatico rientra in primo luogo il mancato o inesatto svolgimento di quegli adempimenti che il TICA pone in capo al richiedente stesso e da cui il TICA fa decorrere il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione della prestazione;
111. pertanto, il gestore ha l'obbligo di verificare che il richiedente abbia eseguito in modo corretto l'adempimento a proprio carico - e darne comunicazione allo stesso - nel tempo previsto dal TICA o, comunque, tempestivamente (*id est* come accennato, a ridosso della data in cui il richiedente ha comunicato di aver posto in essere l'adempimento a proprio carico);
112. al riguardo, giova ricordare che l'Autorità ha già avuto modo di far presente (cfr. deliberazione 560/2018/E/eel) che *"...rientra nei doveri di diligenza professionale cd. specifica o qualificata (di cui al comma 2 dell'articolo 1176 del codice civile) richiesta ad un operatore professionale, quale è il gestore della rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica, non solo controllare che la documentazione presentata dal richiedente la connessione, in ordine all'ottenimento dei prescritti atti autorizzativi, sia completa o meno, ma anche effettuare tale verifica in tempi ragionevolmente brevi (come si desume, ad esempio, anche dall'articolo 10, comma 6bis del TICA, secondo cui "Il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 10.6, verificata la completezza della predetta documentazione [...]. Qualora la documentazione di cui al comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede ad inviare una richiesta di integrazione al richiedente")*. Ciò al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo...Tale inerzia del gestore non risulta in alcun modo giustificabile posto che l'esercente, sotto tale profilo, non ha evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza...È infatti evidente che procrastinare senza alcuna motivazione la comunicazione dell'esito dei controlli di completezza della documentazione – con conseguente ingiustificato prolungamento dell'iter di connessione a danno del reclamante – costituisce comportamento contrario ai citati principi di diligenza professionale, a cui dovrebbe essere improntata l'azione del gestore, erogatore di un servizio di pubblica utilità...": tale decisione - peraltro adottata verso l'attuale gestore - si è consolidata perché non è stata dallo stesso gestore impugnata;
113. inoltre, in linea con i principi che il TAR Lombardia ha già avuto modo di evidenziare (cfr. Sentenza 1065/2022), giova ricordare che l'articolo 14, comma 14.2 del TICA stabilisce che - qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dall'articolo 10, comma 10.1 del TICA stesso - il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico in funzione dei giorni lavorativi del ritardo imputabile al medesimo gestore di rete;

- 114.a sua volta, l'articolo 10, comma 10.1, lett. b) del TICA stabilisce che - nel caso di lavori complessi - il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- 115.la norma va poi coordinata con l'articolo 1, comma 1.1, lett. mm) del TICA, secondo il quale il tempo di realizzazione della connessione inizia a decorrere dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione come evidenziato dalla documentazione prevista dall'articolo 7, comma 7.10 del TICA stesso;
- 116.dal combinato disposto delle tre norme si desume che l'articolo 10, comma 10.1, lettera b) del TICA è la norma generale sul procedimento in questione, come si evince dal fatto che l'articolo 14, comma 14.2 del TICA fa riferimento ad essa, ed assegna al gestore un termine di 90 giorni per lo svolgimento di tutte le attività, comprensive della fase istruttoria e realizzativa, in quanto nel concetto di *tempo realizzazione della connessione* rientra anche la fase istruttoria e quindi l'integrazione documentale;
- 117.l'articolo 1, comma 1.1, lett. mm) del TICA, che è norma esclusivamente definitoria, disciplina solo la fase realizzativa dei procedimenti disciplinati dal TICA, garantendo al gestore un periodo di tempo pieno per la realizzazione della connessione, che decorre dalla ricezione della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione e della relativa documentazione prevista dal più volte citato articolo 7, comma 10 del TICA;
- 118.ciò, quindi, comporta che il termine per l'ultimazione dei lavori di connessione sia sospeso per il tempo necessario all'integrazione documentale ovvero alla rimozione della causa ostantiva alla realizzazione dei lavori di connessione;
- 119.questa è l'unica interpretazione ragionevole (come, appunto, sancito anche dal TAR Lombardia nella citata sentenza 1065/2022 - parimenti emessa verso l'attuale gestore – peraltro definitiva perché dallo stesso egualmente non impugnata) del combinato disposto degli articoli 1, 10 e 14 del TICA sopra citati, al fine di evitare che l'incompletezza della comunicazione di completamento dei lavori sul punto di connessione impedisca l'avvio dei lavori di realizzazione della connessione, lasciando al gestore il potere di ignorare le comunicazioni di completamento a tempo indeterminato;
- 120.ciò posto, con riferimento al primo aspetto da valutare, si osserva che il gestore stesso ha giustificato la non decorrenza - fino al 7 settembre 2023 - del tempo a disposizione per la realizzazione dei lavori di connessione esclusivamente per il motivo contenuto nelle 2 citate richieste di integrazione inviate al reclamante in data 23 maggio 2023 e 5 settembre 2023, *id est* per la mancanza della “...certificazione dei valori di resistenza dell'impianto di terra secondo le norme CEI 0-16 necessari per la connessione...”;
- 121.*expressis verbis*, quindi, l'elemento indicato dal gestore come carente - e, quindi, da integrare ai fini del completamento delle opere necessarie - è solo ed esclusivamente la certificazione dei valori di resistenza;
- 122.come detto, il reclamante afferma che la certificazione dell'impianto di terra è un documento che non è richiesto né dal preventivo di connessione né dal TICA nella

- fase di completamento delle opere strettamente necessarie, essendo, invece, un documento da consegnare prima dell'attivazione dell'impianto di produzione;
- 123.da parte sua, nella audizione del 27 febbraio 2025, il gestore ha riconosciuto che la documentazione attestante la verifica dei valori dell'impianto di terra può essere trasmessa “...*anche successivamente alla trasmissione della comunicazione di fine opere, purché necessariamente prima della messa in esercizio degli impianti...*”;
- 124.orbene, se un documento può essere prodotto successivamente al completamento delle opere strettamente necessarie, è evidente che lo stesso non rientra tra ciò che è strettamente necessario;
- 125.non sfugge che il gestore ha pure dichiarato che “...*la richiesta di certificazione dei valori di resistenza dell'impianto di terra - ed implicitamente dell'avvenuta realizzazione dell'impianto di terra stesso - sopra citata attiene alla fase dell'iter di connessione in cui sono state inviate le relative richieste di integrazione sopra citate...*”, ma tale dichiarazione appare come tentativo di far dire alla richiesta di integrazione ciò che in essa non è stato detto;
- 126.invero, se il gestore dubitava della avvenuta realizzazione dell'impianto di terra, avrebbe dovuto verificare e formalizzare detta carenza come causa di non validazione della comunicazione di fine opere;
- 127.ed anche in relazione alla dichiarazione del gestore per cui “...*gli allegati alle dichiarazioni di fine opere - trasmesse da Emix il 10 maggio ed il 6 settembre 2023 – non contenevano evidenze documentali attestanti l'avvenuta e corretta realizzazione dell'impianto di terra da parte del produttore, come prescritto da normativa CEI 0-16...*” - a parte la genericità di detta asserita mancanza - non può che muoversi analogo considerazione circa l'onere per il gestore di esplicitare nella richiesta di integrazione quali allegati mancavano;
- 128.quindi, le citate richieste di integrazione inviate da e-distribuzione - per i motivi sopra indicati - non sono in radice valide a non far decorrere il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione dei lavori di connessione;
- 129.il gestore - oltre a ritenere decorrente dal 7 settembre 2023 il tempo a disposizione per l'esecuzione dei lavori - sostiene anche che “...*i tempi di realizzazione delle opere di rete debbano ritenersi sospesi dal 02/10/2023...*” (data in cui il reclamante è stato informato che la cabina di consegna non poteva essere messa in esercizio) fino al 21 giugno 2024, data in cui è stato comunicato da Emix lo spostamento della cabina di consegna nella posizione ritenuta corretta dal gestore stesso;
- 130.al proposito - tralasciando la parte della citata nota del 2 ottobre 2023 in cui si eccepiva la carenza del quadro rack e la mancata realizzazione dell'anello esterno previsto per l'impianto di terra intorno alla cabina, in quanto non risulta contestata la comunicazione di avvenuta regolarizzazione inviata dal reclamante al gestore in data 29 marzo 2024 - si osserva che la sospensione dei lavori per la posizione della cabina di consegna (disposta in data 2 ottobre 2023 e mantenuta fino al 20 giugno 2024) risulta legittima per i motivi che si vanno ad esporre;
- 131.sul punto occorre subito precisare che il reclamante ha espressamente riconosciuto (cfr. la dinamica dei fatti confermata dalle parti nel verbale della audizione del 13

- novembre 2024) che in data 2 ottobre 2023 vi è stata “...comunicazione sospensione lavori e richiesta spostamento cabina consegna...”:
132. ciò precisato, come indicato alle parti nel corso della citata audizione del 13 novembre 2024, con l'accettazione del preventivo viene siglato un contratto tra gestore e richiedente la connessione, con il quale i due soggetti concordano le condizioni con cui verrà realizzata la connessione:
133. ebbene, in primo luogo si osserva che - nel preventivo accettato (pagg. 6 e 7) - si informa espressamente che “...nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo della linea elettrica è necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici...”, con elencazione delle varie normative applicabili;
134. inoltre, il punto 12 del preventivo recita che “...Per consentirci di avviare la realizzazione delle opere di connessione di nostra competenza è necessario che, dopo l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dal presente preventivo, ci inviate con le modalità sopra indicate: comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella Specifica Tecnica...”;
135. e nella Specifica Tecnica allegata al preventivo (Allegato C):
- si trova (pag. 31) la planimetria rappresentante la STMG (nel seguito: planimetria), dove la cabina di consegna è raffigurata in modo evidente e inequivoco in posizione rientrata rispetto al confine del fondo in cui è ubicata;
  - si riporta (pag. 32) che “...Per far fronte alla richiesta di nuovi allacciamenti/aumenti di potenza, si rende necessaria la messa a disposizione dei seguenti fabbricati da destinare a cabina/e di trasformazione o consegna:...n.1 tipo cliente...Le cabine potranno essere delle seguenti tipologie: tipo 1), di tipo box prefabbricato...conformi alla specifica tecnica DG2061 edizione 9 di e-distribuzione..Si ricorda infine che attorno alle cabine tipo 1), 2) dovrà essere comunque presente una fascia di terreno di circa 2 m mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e o impedimento funzionale all'esercizio dell'impianto...”;
  - si riporta, altresì (sempre pag. 32) che “...La posizione delle nuove cabine è quella riportata nella planimetria allegata che parte integrante del presente documento...”;
136. risulta dunque *per tabulas* che il reclamante - oltre ad essere stato informato sulla normativa applicabile in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici - ha accettato il preventivo contenente la suddetta Specifica Tecnica;
137. quindi l'incontro delle volontà tra gestore e reclamante si è espressamente e inoppugnabilmente formato sui contenuti di detta Specifica Tecnica, tra i quali, come detto, rientrano:
- la planimetria in cui la posizione della cabina non è posta sul confine;
  - la previsione che la posizione della cabina è quella contenuta nella suddetta unica planimetria;

- la previsione intorno alla cabina di una fascia di terreno di circa 2 m mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e o impedimento funzionale all'esercizio dell'impianto;
- 
- 138. orbene, la suddetta planimetria - che, come detto, contiene la posizione della cabina non sul confine e su cui vi è stato l'incontro della volontà con relativa cristallizzazione dell'impegno contrattuale in capo alle parti - è stata (ovviamente) prodotta dal reclamante tra la documentazione trasmessa al gestore per la validazione del progetto di rete;
- 139. tuttavia, il reclamante pretende che sia riconosciuto che *"...l'elemento documentale in base al quale ED ha validato – e gli enti competenti hanno autorizzato - il progetto di rete con la cabina di consegna sul confine è quello indicato a pagg. 4 e 5 del documento A2 "Elaborati tecnici e inquadramento territoriale"...", oltre che sulla base del "...documento denominato "T02-Planimetria FV-loc. Zinnias (prodotto con PEC del 18.6.2024, prot. Autorità 43405 del 20.6.2024), quest'ultimo prodotto unicamente nella prima istanza al SUAPE..."*;
- 140. a tal proposito - a parte il fatto che nelle citate pagine 4 e 5 la collocazione della cabina sul confine non appare dotata di sufficiente evidenza (ad esempio tra la linea della cabina e la strada pubblica pare intravedersi uno spazio) - resta il fatto che il documento A2 contiene (pag. 3) anche la planimetria presente nel preventivo che, come detto, indica chiaramente la posizione della cabina non sul confine sulla quale, si ribadisce, vi è stato l'incontro della volontà con relativa cristallizzazione dell'impegno contrattuale in capo alle parti: in sostanza, il reclamante invoca le pagine 4 e 5 e ignora la pagina 3;
- 141. privo di pregio appare anche il richiamo al documento denominato "T02-Planimetria FV-loc. Zinnias", non solo perché anch'esso non dotato di sufficiente evidenza, ma anche perché non prodotto in sede di validazione del progetto di rete: peraltro, semmai non sfugge che nella legenda si fa riferimento alla distanza di prima approssimazione;
- 142. pertanto, la presenza di siffatti elaborati tecnici non può mettere in non cale, come invece fa il reclamante:
  - la presenza della planimetria, sulla quale - diversamente dagli altri elaborati richiamati - è certo essersi perfezionata la volontà contrattuale delle parti con l'accettazione del preventivo;
  - le previsioni espressamente indicate nel preventivo sul fatto che la posizione della cabina è quella indicata nella planimetria e sulla necessità, comunque, di garantire - in considerazione del tipo di cabina di consegna in questione - la presenza di una *"...fascia di terreno di circa 2 m mantenuta libera da qualsiasi altra struttura e o impedimento funzionale all'esercizio dell'impianto..."*;
- 143. a ciò si aggiunge che:
  - a pag. 6 dell'elaborato A1) "Relazione Tecnica" si legge che *"...la cabina di consegna e-distributore è ubicata nel punto stabilito dalla STMG..."*: come detto,

- nella STMG indicata nel preventivo la posizione della cabina è unicamente quella indicata nella planimetria;
- a pag. 4 dell'elaborato A3) "Particolari costruttivi cabina di consegna" - è rappresentata la cabina di consegna con intorno le fasce di approssimazione di 2 metri;
  - a pag. 8 dell'elaborato A5) "Studio compatibilità campi magnetici" - si legge che "*...L'eventuale l'installazione di un trasformatore MT/BT a servizio della cabina di consegna E-Distribuzione DG 2061, avrà una potenza nominale massima installabile pari a 630 kVA con una tensione nominale di alimentazione 15 kV, con tensione percentuale di corto circuito Ucc (%)= 6 e Tensione in uscita 400 V. Dalla tabella sotto riportata, si ottiene il raggiungimento dell'obiettivo di qualità a 2,0 m filo parete esterna...*";
144. peraltro, nel secondo atto autorizzativo del 26 marzo 2024 si legge che "l'ARPAS ha espresso "*...PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni:..Per la nuova cabina Consegna e Trasformazione MT/BT si dovrà considerare una Distanza di Prima Approssimazione pari a 2,00 m misurati da filo parete per ogni lato del manufatto edile...*";
145. si osserva, quindi, che anche il parere fornito dall'ARPAS prescrive che la collocazione della nuova cabina di consegna debba considerare una distanza di prima approssimazione pari a 2 metri misurati da filo parete per ogni lato del manufatto edile;
146. peraltro, la funzione dei 2 metri di distanza non può che essere considerata rispetto al confine di un terreno di proprietà altrui (o, comunque, nella disponibilità di terzi), perché solo così può essere garantito che nessuno stazioni a distanza inferiore a 2 metri, garanzia che, di contro, la collocazione sul confine non può dare, perché qualcuno potrebbe stazionare a meno di 2 metri da una cabina posta sul confine;
147. per dette ragioni l'Autorità ritiene che - in coerenza con le indicazioni contenute nel preventivo accettato - il gestore ha validato ed il SUAPE di Tortolì ha approvato la collocazione della cabina di consegna a distanza di 2 metri dal confine, da cui consegue la legittimità della sospensione dei lavori fino allo spostamento della stessa nella posizione richiesta dal gestore;
148. da quanto sopra esposto, nel caso specifico è ragionevole riconoscere al gestore un tempo di 5 giorni lavorativi (in linea con il tempo a disposizione del gestore previsto dall'articolo 10, comma 6bis del TICA per la verifica relativa all'impianto di produzione) - dal ricevimento delle informazioni previste dall'articolo 7, comma 7.10 del TICA completatosi il 12 maggio 2023;
149. entro tale tempistica il gestore avrebbe dovuto - ai sensi dell'articolo 14, comma 14.4 del TICA (e dalle altre disposizioni del TICA sopra indicate) - tempestivamente verificare *in loco* la corrispondenza alla Specifica Tecnica della cabina di consegna (elemento centrale della comunicazione di fine opere strettamente necessarie) e comunicarne al reclamante l'esito (nel caso l'erronea collocazione);

150. superata tale tempistica il tempo a disposizione per l'avvio dei lavori ha iniziato a decorrere, non avendo il gestore evidenziato, a propria discolpa, circostanze imprevedibili e non superabili con la dovuta diligenza;
151. il gestore, quindi, *imputet sibi* di aver inviato richieste di integrazione non corrette e di non aver tempestivamente verificato e comunicato al reclamante la non corretta posizione della cabina di consegna nel termine suddetto (oltre che di aver atteso fino al 2 ottobre 2023 per formalizzare la richiesta di spostamento, nonostante abbia svolto un sopralluogo presso la cabina di consegna, cfr. verbale audizione del 13 novembre 2024,);
152. pertanto, il tempo di realizzazione della connessione:
- non ha iniziato a decorrere dal 7 settembre 2023 (come asserito dal gestore), bensì dal 22 maggio 2023 (termine successivo ai 5 giorni lavorativi riconosciuti al gestore come precedentemente descritto a decorrere dal 12 maggio 2023, data di completamento dell'invio delle informazioni previste dall'articolo 7, comma 7.10 del TICA);
  - è rimasto sospeso dal 2 ottobre 2023 fino al 20 giugno 2024;
  - ha ripreso a decorrere dal 21 giugno 2024 fino al completamento dei lavori avvenuto il 12 luglio 2024;
153. in base alle risultanze istruttorie, quindi, è riscontrabile nel caso del presente reclamo che il tempo di realizzazione della connessione imputabile al gestore è stato pari a 113 giorni lavorativi e, conseguentemente, è emerso un ritardo imputabile al gestore di 23 giorni lavorativi, con conseguente obbligo di corrispondere l'indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5 del TICA;
154. infine, in relazione all'affermazione del reclamante per cui *"...la connessione MT poteva essere attivata entro i tempi stabiliti dal TICA, a prescindere dalla questione della DPA (che riguarda i campi magnetici prodotti dalla corrente secondaria di un trasformatore MT/BT, non necessario nella cabina di consegna "c" ai fini dell'attivazione dell'impianto fotovoltaico)..."* e relative precisazioni, per mera completezza si osserva sinteticamente come in senso opposto risulti già condivisibile quanto esposto al proposito dal gestore e cioè che *"...sebbene al momento della connessione dell'impianto di produzione la cabina di consegna non fosse dotata di un trasformatore, l'evoluzione della rete elettrica e dei suoi possibili assetti non possono escludere la necessità di tale installazione in futuro. Per questo motivo, le prescrizioni contenute nel preventivo e nella specifica tecnica allegata rimandano al rispetto delle norme CEI di riferimento, al fine di garantire la conformità dell'impianto alle disposizioni tecniche e di sicurezza applicabili..."*;
155. inoltre, non può non osservarsi come il reclamante abbia accettato senza alcuna riserva e/o contestazione il preventivo con i relativi contenuti, per cui appare oggi tardiva e strumentale la contestazione in ordine al tipo di cabina indicata dal gestore ed alla previsione della possibilità di installazione del trasformatore;
156. peraltro, a pag. 5 dell'elaborato A5 "Studio compatibilità campi magnetici" si legge che *"...La cabina di consegna E-Distribuzione DG2061 ed.9, avrà un*

- trasformatore MT/BT con una potenza nominale massima installabile pari a 630 kVA con una tensione nominale di alimentazione 15 kV, con tensione percentuale di corto circuito Ucc (%)= 6 e Tensione in uscita 400 V...”;*
157. mentre alla successiva pagina 8 del citato elaborato si legge che “...L’eventuale l’installazione di un trasformatore MT/BT a servizio della cabina di consegna E-Distribuzione DG 2061, avrà una potenza nominale massima installabile pari a 630 kVA con una tensione nominale di alimentazione 15 kV, con tensione percentuale di corto circuito Ucc (%)= 6 e Tensione in uscita 400 V. Dalla tabella sotto riportata, si ottiene il raggiungimento dell’obiettivo di qualità a 2,0 m filo parete esterna...”;
158. quindi, dalla richiamata documentazione emerge che il reclamante non solo ha accettato il preventivo, ma poi ha anche progettato l’impianto di rete prevedendo la possibilità dell’installazione del trasformatore nella cabina di consegna;
159. infine, con riferimento alle istanze di natura risarcitoria avanzate da Emix , si fa presente che non rientrano nella potestà cognitiva propria della funzione giustiziale (e, più in generale, nelle funzioni istituzionali dell’Autorità), in base alla legislazione primaria vigente (ferma restando la facoltà per l’interessato di far valere le stesse nella competente sede giurisdizionale, ove si ritenga danneggiato dalla condotta del gestore);
160. ogni altra argomentazione delle parti che non sia stata espressamente esaminata dal Collegio, è perché ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
161. pertanto, rilevato che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta parzialmente fondato

## **DELIBERA**

1. di accogliere parzialmente, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Emix S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. l’erogazione a Emix S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, dell’indennizzo automatico ai sensi degli articoli 14, comma 14.2 e 40, comma 40.5 del TICA, per il ritardo di 23 giorni lavorativi imputabili alla medesima e-distribuzione S.p.A. nell’ultimazione dei lavori dell’impianto di rete in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

8 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*